

**Bando per l'assegnazione di 100 annualità di borse di studio
a studenti con protezione internazionale per l'accesso ai
corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e
dottorato di ricerca senza borsa presso le università italiane – A.A.
2022/23**

**Art. 1
Oggetto del bando**

Il Ministero dell'Interno, di concerto con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e in collaborazione con l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), in attuazione del protocollo di intesa Ministero dell'Interno - CRUI siglato a Roma il 20 luglio 2016, mette a disposizione degli studenti con protezione internazionale (con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria, nonché con protezione temporanea per i cittadini ucraini) ottenuta entro il 26 agosto 2022,

100 annualità di borse di studio per l'A.A. 2022/23.

Il Ministero dell'Interno riconosce una quota forfettaria pari all'importo minimo stabilito annualmente dal MUR per le borse di studio a studenti fuori sede, quest'anno quantificato in 7.081,40 Euro (DM n. 1320 del 17-12-2021). Tali quote forfettarie sono assegnate agli Atenei che erogano le borse, eventualmente di concerto con gli Enti Regionali per il Diritto allo Studio, e concorrono alla copertura delle spese per gli strumenti e i servizi indicati all'art. 6 comma 1 del D. lgs 68/2012, dando diritto al medesimo trattamento degli idonei beneficiari di borsa del diritto allo studio, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. lgs 68/2012.

Eventuali servizi aggiuntivi potranno essere offerti su iniziativa di soggetti terzi.

Art. 2

Destinatari e requisiti di accesso

Le annualità di borsa di studio sono riservate agli studenti delle seguenti tipologie:

- a. **Studenti titolari di protezione internazionale, beneficiari della borsa in oggetto dall'A.A. 2017/2018 in poi che non abbiano ancora conseguito il titolo di laurea per il primo ciclo di studi universitari svolto presso Università italiane**, che abbiano diritto alla conferma della borsa di studio per l'A.A. 2022/2023 a fronte della carriera accademica intrapresa e del conseguimento dei CFU indicati all'articolo 4.

In tale categoria non rientrano i beneficiari di borsa che abbiano completato il ciclo di studi per il quale hanno fruito del beneficio, conseguendo il titolo, e abbiano proseguito gli studi iscrivendosi a un nuovo ciclo di studi e che ricadono nella lettera c. del presente Art.2;

- b. **studenti con protezione internazionale** (asilo politico o protezione sussidiaria), in possesso **alla data del 26/08/2022 di un titolo di studio idoneo** all'iscrizione al primo anno di un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o dottorato di ricerca senza borsa che ottengano la regolare immatricolazione **per la prima volta** al sistema universitario italiano per l'A.A. 2022/2023 o che abbiano ottenuto per la prima volta nell'A.A. 2021/2022 l'immatricolazione con riserva da un'Università italiana;

- c. potranno essere valutati, esclusivamente in subordine e fino alla concorrenza di eventuali risorse disponibili, **studenti titolari di protezione internazionale, beneficiari della borsa in oggetto dall'A.A. 2016/17 in poi che abbiano completato il ciclo di studi** per il quale hanno fruito della borsa e **si iscrivano nell'A.A. 2022/23 o si siano iscritti nei precedenti A.A. a un ciclo di studi di livello superiore**, laddove sussistano i requisiti di cui al successivo Art. 4. Sono considerati i soli studenti che abbiano conseguito una laurea triennale e proseguano verso una magistrale oppure i laureati di corsi di laurea magistrale o corsi di laurea magistrale a ciclo unico che si iscrivano a un corso di dottorato di ricerca. Non sono valutabili altri fattispecie quali i passaggi tra corsi di laurea.

Per l'iscrizione al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico sono necessari, in alternativa, **la dichiarazione di valore in loco o l'attestazione del CIMEA** sul diploma di scuola superiore. Per l'accesso alla laurea magistrale e al dottorato di ricerca la dichiarazione di valore in loco non è necessaria, ma si suggerisce di richiedere l'attestazione di CIMEA, rilasciata gratuitamente ai titolari di protezione internazionale. Le Università potranno, inoltre, accettare lo **European Qualifications Passport for Refugees**, come attestazione comprovante i titoli del candidato.

Per maggiori informazioni, visitare il sito del CIMEA alla pagina:

<http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/riconoscimento-titoli-dei-rifugiati.aspx>

Art. 3 **Modalità di partecipazione al concorso**

Tutti i candidati (art. 2, lett. *a* e lett. *b*) dovranno presentare apposita domanda alla pagina web <https://borsespi.laziodisco.it> **entro le ore 23:59 del 31 agosto 2022** indicando i seguenti dati:

1. Cognome;
2. Nome;
3. Sesso;
4. Data di nascita;
5. Stato di nascita;
6. Cittadinanza;
7. Codice Fiscale italiano;
8. Numero e data del documento che attesta lo status di beneficiario di protezione internazionale, nonché l'Autorità che ha provveduto al rilascio;
9. Numero e data di rilascio del permesso di soggiorno, nonché la Questura competente che ha provveduto al rilascio;
10. Eventuale struttura di accoglienza nella quale risulta ospitato;
11. Titolo di studio posseduto;
12. Anno di conseguimento;
13. Istituto/Università in cui è stato ottenuto il titolo di studio;
14. - Studenti di cui all'art. 2, lett. *a*: Università italiana presso la quale si è iscritti;

- Studenti di cui all'art. 2, lett. *b*: Università italiana presso la quale si intende iscriversi*;
- 15. Corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o dottorato per cui si fa domanda di immatricolazione (o al quale si è iscritti, con indicazione dei CFU conseguiti);
- 16. Indirizzo mail personale;
- 17. Numero telefonico.

Ai candidati è altresì richiesto di allegare alla domanda la seguente documentazione:

1. Copia di un **documento di identità italiano**;
2. Copia del **documento attestante la protezione internazionale**;
3. - Studenti di cui all'art. 2, lett. *a*: **certificato degli esami sostenuti**;
- Studenti di cui all'art. 2, lett. *b*: **Breve CV** (in Italiano o Inglese).
- Studenti di cui all'art. 2, lett. *c*: **certificato di laurea del ciclo di studi concluso** in caso di iscrizione al primo anno, certificato degli esami sostenuti in caso di iscrizione ad anni successivi
- Gli studenti iscritti a uno corso di dottorato di ricerca devono produrre certificazione relativa all'anno di iscrizione.

***I candidati sono tenuti a contattare l'Università presso cui intendono iscriversi PRIMA di inviare la candidatura, al fine di verificare la fattibilità dell'iscrizione.**

[Qui l'elenco degli indirizzi dei referenti universitari](#)

Art. 4

Assegnazione della borsa

Le borse di studio saranno assegnate, nell'ordine e fino alla concorrenza delle risorse disponibili, ai seguenti destinatari:

- a) **Studenti beneficiari della borsa in oggetto dall'A.A. 2017/2018 in poi che non abbiano ancora conseguito il titolo di laurea per il primo ciclo di studi universitari svolto in Italia.**

Le borse di studio saranno assegnate, nell'ordine (da a1 ad a5) e fino alla concorrenza delle risorse disponibili, ai seguenti destinatari:

A. Tipologia	B. Anno di immatricolazione	C. Ciclo di studi	D. Numero minimo di CFU al 26/08/2022 per gli iscritti a CdL
a1	2017/18	Laurea o Laurea Magistrale a ciclo Unico	150
a2	2018/19	Laurea o Laurea magistrale a ciclo Unico	120
a3	2019/20	Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico	90
a4	2020/21	Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Dottorato di Ricerca*	60
a5	2021/22	Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Dottorato di Ricerca*	15

Per il requisito di cui alla colonna D non sono considerati i CFU convalidati da carriere precedenti, in Italia o all'Estero, ma solo quelli effettivamente conseguiti durante il percorso di studio per cui si è ottenuta la borsa di studio.

* Per gli studenti iscritti al dottorato di ricerca è necessario produrre la sola certificazione relativa all'anno di iscrizione al corso.

- b) Studenti con protezione internazionale che si iscrivono per la prima volta per l'A.A. 2022/2023 (art. 2 lett. b).

E' prevista la redazione di una graduatoria di merito stilata da una apposita commissione, nominata dal Presidente della CRUI, che terrà conto del titolo di studio posseduto, del CV del candidato e del livello di istruzione prescelto (nell'ordine Dottorato di Ricerca, Laurea Magistrale, Laurea, Laurea Magistrale a Ciclo Unico). In caso di *ex aequo*, verrà data priorità al candidato di età inferiore.

- c) Studenti con protezione internazionale beneficiari della borsa in oggetto dall'A.A. 2016/17 in poi che abbiano completato il ciclo di studi per il quale hanno fruito della borsa e si iscrivano nell'A.A. 2022/23 o si siano iscritti nei precedenti A.A. a un ciclo di studi di livello superiore.

Le borse di studio potranno essere assegnate esclusivamente in subordine e fino alla concorrenza di eventuali risorse disponibili, nell'ordine (da c1 a c4) e fino alla concorrenza delle risorse disponibili, ai seguenti destinatari:

A. Tipologia	B. Anno di immatricolazione al nuovo corso	C. Ciclo di studi	D. Numero minimo di CFU al 26/08/2022 per gli iscritti a CdL
c1	2019/20	Laurea Magistrale	90
c2	2020/21	Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca*	60
c3	2021/22	Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca*	30
c4	2022/23	Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca*	-

Per il requisito di cui alla colonna D non sono considerati i CFU convalidati da carriere precedenti, in Italia o all'Estero, ma solo quelli effettivamente conseguiti durante il percorso di studio.

* Per gli studenti iscritti al dottorato di ricerca è necessario produrre la sola certificazione relativa all'anno di iscrizione al corso.

La Commissione concluderà i lavori entro il **16/09/2022**. La graduatoria provvisoria, che conterrà le informazioni anagrafiche dei vincitori e l'ateneo prescelto, sarà pubblicata entro il 23/09/2022 sui siti del Ministero dell'Interno, della CRUI e dell'ANDISU.

Per tutti i candidati in graduatoria il Ministero dell'Interno provvederà alla verifica dello status di rifugiati o di beneficiari di protezione sussidiaria; in assenza si avrà l'automatica esclusione dalla graduatoria e dai benefici.

La borsa di studio sarà effettivamente concessa a valle della iscrizione dello/a studente/essa al corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico prescelto o dottorato di ricerca per l'A.A. 2022/2023.

Per poter procedere alla erogazione della borsa nel corrente esercizio finanziario 2022, è necessario che l'Università comunichi all'indirizzo refugees@crui.it l'avvenuta iscrizione **entro e non oltre la data del 25/11/2022**.

Per le eventuali e residuali iscrizioni comunicate successivamente a tale data, e comunque non oltre il 20/12/2022, pena la decadenza dal beneficio dell'assegnazione, le borse potranno essere erogate soltanto nel corso del primo trimestre dell'anno 2023.

Art. 5 Incompatibilità

La borsa è incompatibile con ogni altra borsa di studio, in denaro o servizi, erogata ai sensi del D.lgs 68/2012, ivi compresa la borsa di dottorato.

Art. 6 Legame tra la borsa e il ciclo di studi

La borsa di studio per l'A.A. 2022/23 è unica e copre l'intero A.A. purché lo studente risulti regolarmente iscritto al medesimo A.A. La borsa non è erogabile qualora lo studente non finalizzi l'iscrizione ad un'università italiana per l'A.A. 2022/23.

Non è possibile concorrere all'assegnazione della borsa per un ciclo di studi qualora si fosse in possesso di un titolo di studio relativo al medesimo ciclo.

Art. 7

Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Romana Decorato, Fondazione CRUI (refugees@crui.it).

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Paolo Cortesini, Direttore Generale di DiSCo.